

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 27 gennaio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- | | |
|---|--|
| 1) Reclamo POL. S. PANCRAZIO
(avverso decisioni merito gara S. Pancrazio/Carovigno del 15.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n.19 del 28.11.2002) | RESPINTO |
| | |
| 2) “ A.S. FRANCAVILLA CALCIO
(avverso decisioni merito gara Carovigno/Francavilla dell'8.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002) | RESPINTO |
| | |
| 3) “ G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003 inflitta al calciatore Pautrè Alessandro – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002) | RESPINTO |
| | |
| 4) “ POL. BOYS MELITO
(avverso decisioni merito gara Fracta Calcio/Boys Melito del 16.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 48 del 12.12.2002) | ACCOLTO , annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla società Fracta Calcio. |

5/6) Reclami SENSI FRANCESCO e A.S. ROMA

(avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione per giorni 15 e dell'ammenda di € 15.000,00 per la società Roma a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 7.10.2002 nonché avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione per mesi 2 e giorni 15 e dell'ammenda di € 25.000,00 per la società Roma a seguito di altro deferimento del Procuratore Federale del 22.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

PARZIALMENTE ACCOLTI, riduce al sofferto le sanzioni dell'inibizione già inflitte al Presidente dell'A.S. Roma, Sig. Francesco Sensi, e a € 30.000,00 complessive le sanzioni dell'ammenda già inflitte alla A.S. Roma

7) Reclamo POL. TOCCO CAUDIO

(avverso decisioni merito gara Tocco Caudio/Deportivo Paolisi del 23.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività

8) “

F.C. FLUMERESE

(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003 inflitta al calciatore Del Sardo Nicolino – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

RESPINTO

9) “

U.S. SABINIA

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004, inflitta all'allenatore De Angelis Carlo – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com Uff. n. 32 del 5.12.2002)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riducendosi la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore De Angelis Carlo al 31.10.2003

10) Reclamo A.S. ALBULA

RESPINTO

(avverso l'annullamento del tesseramento del calciatore Lo Russo Daniele – Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 4/D Riunione del 12.9.2002)

11) “ calciatore TULLI TERZO

RINVIATO, su istanza di parte alla riunione del 10.2.2003

(avverso la sanzione della squalifica fino al 24.10.2007 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

12) “ U.S. CORSICO 1908

RESPINTO

(avverso decisioni merito gara Pro Gaggianese/Corsico 1908 del 27.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002)

13) “ allenatore DI MASCIO CETTEO

PARZIALMENTE

ACCOLTO,

(avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 200 del 9.1.2003)

riducendosi a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante